

N. 2145

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori VALENTINO e BONATESTA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 FEBBRAIO 1997**

---

Nuove norme in tema di divisibilità dei poteri assegnati  
nell’ambito della riforma fondiaria

---

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 19 febbraio 1992, n. 191, che innovando l'originale normativa consentiva la divisibilità dei poteri assegnati nell'ambito della riforma fondiaria, va sensibilmente modificata al fine di inibire la sistematica frammentazione di tali poteri e la loro destinazione - talvolta in maniera abusiva - a finalità diametralmente opposte rispetto a quelle che a suo tempo determinarono l'esigenza di attribuire a nuclei familiari di coltivatori diretti aree idonee all'esercizio della loro attività.

Peraltro l'antica normativa, in vigore fin dal 1940, conteneva il cosiddetto vincolo di indivisibilità attraverso il quale si intendeva fortemente tutelare l'attività agricola in ragione della quale si era realizzata l'assegnazione di terreni.

Il disagio che è derivato dalla novella del 1992 è di tutta evidenza: coeredi impegnati in attività distanti da quella agricola hanno preteso il frazionamento dei poteri in argomento realizzandovi iniziative e strutture radicalmente diverse da quelle agricole.

In buona sostanza le innovazioni normative del 1992 hanno snaturato le finalità che si erano avvertite nel momento in cui attraverso i conferimenti di cui si discute si era attribuita ai coltivatori diretti la proprietà di terre sulle quali esercitare solo ed esclusivamente compiti agricoli.

D'altronde se vi fosse stata una ragione diversa rispetto a quella originariamente

ipotizzata e fosse stato plausibile ritenere che nel corso degli anni altra destinazione poteva attribuirsi alle aree oggetto dell'assegnazione, ve ne sarebbe stata espressa menzione nella norma del 1940 che, invece, sottolinea proprio l'esigenza di incentivare attività agricole attraverso la bonifica di taluni territori.

Il sostanziale snaturamento rispetto le finalità originali determinato dalla legge n. 191 del 1992 suscita poi in concreto una serie di situazioni pregiudizievoli caratterizzate da un rilevante contenzioso inevitabilmente introdotto fra coeredi che intendono mantenere l'originale destinazione e quelli che ritengono di doverla modificare, fra coeredi che a cagione del rimpicciolimento delle aree di loro pertinenza si vedono inibita, sostanzialmente, la possibilità di proseguire nella attività agricola e quelli che, attratti da finalità speculative (certamente non ipotizzate dal legislatore del 1940), intendono porre termine agli impegni tradizionali per utilizzare i terreni di cui sono comproprietari verso altre direzioni.

Il presente disegno di legge intende restituire alla primitiva funzione agricola i terreni a suo tempo assegnati ed intende privilegiare coloro tra i coeredi che abbiano ritenuto di proseguire nelle attività agricole dei loro predecessori.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

1. Il divieto di frazionamento delle unità poderali di cui all'articolo 1 della legge 3 giugno 1940, n. 1078, è mantenuto nei limiti precisati dagli articoli 2 e seguenti della presente legge.

**Art. 2.**

1. Il proprietario del podere, che sia coltivatore diretto, non può procedere a frazionamento del fondo, se non con l'assenso scritto dei soggetti successibili di cui agli articoli 565 e seguenti del codice civile, che siano a loro volta coltivatori diretti. Si considerano coltivatori diretti i soggetti che prestino la loro attività prevalente nell'ambito della famiglia diretto-coltivatrice, definita ai sensi del comma 3 dell'articolo 25 del testo unico approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.

**Art. 3.**

1. In caso di successione per causa di morte, qualora avvenga nell'ambito di famiglia diretta coltivatrice, e l'erede o legatario designato nel testamento, o uno dei successibili di cui agli articoli 565 e seguenti del codice civile, sia coltivatore diretto, quest'ultimo può richiedere la devoluzione del fondo indiviso, applicandosi le norme di cui alla legge 3 giugno 1940, n. 1078, in ordine alla eventuale divisione della massa ereditaria e al soddisfacimento dei diritti degli eventuali coeredi.

2. Nel caso di successione legittima, l'ordine di priorità tra i successibili è quello indicato nel titolo II del libro secondo del codice civile; il coniuge precede gli ascendenti, ma è posposto ai figli.

3. L'erede o legatario che si sia avvalso della facoltà di cui al comma 1 non può procedere al frazionamento del fondo per atto tra vivi nei primi vent'anni successivi all'apertura della successione.